

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 10/2017 C.P. – G.D. Dott. MELA PIERLUIGI

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr. Silvano

Cremonesi

* * *

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO DEL PIANO E DELLA

PROPOSTA DI CONCORDATO EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL

nell'interesse di

BETA RENEWABLES S.P.A., con sede legale e principale in Tortona (AL), strada Ribrocca, n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02232720066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 237819, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, signor Dario Giordano, nato ad Alessandria (AL) il 10 Febbraio 1964, codice fiscale GRDDRA64B10A182G, e domiciliato in Tortona (AL), strada Ribrocca n. 11 ("**Beta Renewables**" o la "**Società**"), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce ai ricorsi ex art. 161, sesto comma, l. fall., in data 13 ottobre 2017 e depositati il 16 ottobre 2017, dagli avv.ti Alberto Nanni, Gabriella Covino, Luca Jeantet e Daniela Amhof, tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso dall'Avv. Luca Gastini in Alessandria, piazzetta S. Lucia, n. 1

---o0o---

A.	PREMESSA.....	2
1.	IL RUOLO DI BETA RENEWABLES NEL GRUPPO M&G NELL'OTTICA DELLA RISTRUTTURAZIONE	4
2.	LA GESTIONE FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PASSIVO CONCORDATARIO ED ALLA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVO	5
2.1.	Rapporti con gli istituti di credito	6
2.2.	Rapporti con l'investitore Sculptor Investments	6

2.3.	Rapporti con Novozymes S/A, in qualità di socio di minoranza di Beta ed IBP	7
2.4.	Rapporti con l'investitore industriale ed organizzazione del processo di M&A.....	8
2.5.	La gestione consulenziale su base quotidiana funzionale alla stabilizzazione del passivo concordatario ed alla conservazione dell'attivo	11
3.	L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA FINALIZZAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA PROPOSTA AI CREDITORI	16
4.	RISERVA DI ISTANZA EX ART. 163 BIS L. FALL. PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DELLA SECONDA OFFERTA	17
5.	L'ASSENZA DI IMPATTO NEGATIVO IN CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA.....	19
6.	L'ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.	20

---o0o---

A. PREMESSA

- A1.** Con ricorsi in data 13 ottobre 2017, tutti depositati il 16 ottobre 2017 ("**Ricorsi**"), Beta Renewables, Mossi & Ghisolfi ("**M&G**"), M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**"), Biochemtex S.r.l. ("**Biochemtex**"), Italian Bio Products S.r.l. ("**IBP**"), IBP Energia S.r.l. ("**IBP Energia**"), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico ("**M&G Polimeri**") e Acetati Immobiliare S.p.A. ("**Acetati**"; di seguito, ove congiuntamente, le "**Società del Gruppo**", oppure, le "**Società**"), hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria di essere ammesse al concordato preventivo, ex art. 161, sesto comma, l. fall., con concessione, ai sensi e per gli effetti di cui alla medesima norma, di un termine di centoventi giorni (ovvero della diversa durata ritenuta di giustizia) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall., ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, primo comma, l. fall.; con i Ricorsi, le Società del Gruppo M&G hanno altresì chiesto la determinazione (ex art. 161, ottavo comma, l. fall.) degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, da assolvere sino alla scadenza del precitato termine.
- A2.** Con decreto del 24 ottobre 2017, depositato in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017, codesto Ill.mo Tribunale ha (i) assegnato termine alla Società di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, l. fall., e (ii)

nominato quali Commissari Giudiziali il dott. Claudio Ferrario, il dott. Silvano Cremonesi e il dott. Piero Canevelli.

A3. Con il suindicato provvedimento, codesto Ill.mo Tribunale ha altresì disposto il deposito, da parte del Ricorrente:

- entro il 15 novembre 2017, di una situazione economico-finanziaria di periodo al 31 agosto 2017 e di una situazione patrimoniale aggiornata al 16 ottobre 2017;
- con cadenza mensile a partire dal 15 novembre 2017, di una situazione patrimoniale aggiornata;
- con cadenza mensile a partire dal 16 ottobre 2017, (i) di una situazione finanziaria della Società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese, (ii) di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti per la ristrutturazione dell'attività aziendale, (iii) di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli istituti bancari, con i quali la Società sta intrattenendo od ha intrattenuto rapporti commerciali, (iv) di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento, (v) di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Inoltre, codesto Ill.mo Tribunale ha richiesto di trasmettere una copia dei predetti prospetti e relazioni direttamente ai Commissari Giudiziali.

A4. In ottemperanza agli obblighi informativi di cui al decreto del 24 ottobre 2017, depositato in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017, la Società ha depositato le previste memorie informative quindicinali in data 8 novembre 2017, 23 novembre 2017, 11 dicembre 2017, 27 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 26 gennaio 2018 e 12 febbraio 2018. La Società ha altresì depositato la prima, la seconda, la terza e la quarta memoria informativa ai sensi dell'art. 161 co. 8 l. fall., corredate con gli specifici approfondimenti richiesti da

codesto Ill.mo Tribunale, nelle date del 15 novembre 2017, 15 dicembre 2017, 15 gennaio 2017 e 15 febbraio 2018.

- A5.** La Società ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia.

---o0o---

1. IL RUOLO DI BETA RENEWABLES NEL GRUPPO M&G NELL'OTTICA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Beta Renewables è stata costituita il 3 dicembre 2008 ed è, come ormai noto, posseduta per il 67,54% da Biochemtex, mentre i soci di minoranza sono Novozymes S/A (“**Novozymes**”), che detiene il 9,95% del capitale sociale della Società, e TPG ESCH S.à.r.l. (“**TPG**”), che ne detiene il 22,51%. Beta Renewables è la società del Gruppo M&G titolare della maggior parte dei brevetti e del *know-how* per la costruzione degli impianti di bioetanolo di seconda generazione e la cui attività è incentrata sulla concessione in licenza a terzi dei menzionati brevetti e del relativo *know-how*.

Come anticipato nelle informative precedentemente depositate, Beta Renewables ha intrapreso, insieme a tutte le Società del Gruppo, un percorso diretto all'individuazione di uno strumento unitario, che possa permettere la liquidazione degli *assets* rilevanti di tutte le Società, così da poter ristrutturare il passivo debitorio e procedere al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio concordatario.

Il menzionato percorso è unitario e non può prescindere da quello delle altre Società del Gruppo, in ragione del modello di *business* realizzato dal Gruppo M&G in relazione al ramo di attività nel settore del bioetanolo di seconda generazione. Ed infatti, tale modello di *business self-standing* (*i.e.* autosufficiente), in caso di continuità aziendale, è destinato ad incontrare un'ampia domanda nel mercato internazionale, posto che – come anticipato nei Ricorsi – la domanda di etanolo per carburanti è prevista in rimarchevole aumento nei prossimi anni.

Per tali motivi e per il suo ruolo all'interno della struttura societaria del Gruppo, Beta Renewables è strategica all'interno di quel perimetro (“**Perimetro Bio**”), del quale fanno parte anche IBP, IBP Energia e Biochemtex e che rappresenta il vero motore del

Gruppo.

In particolare, Beta Renewables – titolare dei brevetti necessari per costruire impianti di bioetanolo di seconda generazione – insieme a Biochemtex – società attiva nella progettazione e nella fornitura di macchinari necessari per la costruzione e l'avvio di impianti di bioetanolo di seconda generazione in tutto il mondo, in base alle specifiche esigenze e/o opportunità di utilizzo di determinate biomasse su base territoriale - realizza il *core business* di tutto il Gruppo M&G.

Come si vedrà meglio *infra*, il processo di M&A in corso sarebbe quindi menomato ove il suo perimetro non dovesse, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza, comprendere Beta Renewables in qualità di società centrale all'interno della struttura societaria del Gruppo, titolare dei brevetti necessari alla valorizzazione delle tecnologie del Gruppo.

Per questi motivi, la strategicità e l'imprescindibilità di Beta Renewables nella pendente operazione di ristrutturazione risulta palese, anche nell'ottica ed ai fini della presente istanza di proroga ex art. 161, sesto comma, l. fall., anche per evitare di penalizzare il processo di ristrutturazione in corso in relazione a tutte le Società del Gruppo e, soprattutto, di evitare di arrecare un grave danno ai creditori non solo della stessa Beta, ma anche (e soprattutto) delle altre Società, anche e soprattutto in considerazione dell'offerta di investimento che è stata acquisita e di cui si dirà *infra*.

2. LA GESTIONE FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PASSIVO CONCORDATARIO ED ALLA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVO

Come già ampiamente esposto nelle precedenti informative, nel periodo successivo al deposito del Ricorso, la Società – con la collaborazione dei propri consulenti – ha utilmente ed attivamente profuso un quotidiano impegno, univocamente diretto al raggiungimento dell'obiettivo finale della ristrutturazione del Gruppo e del massimo soddisfacimento del ceto creditorio delle Società che ne fanno parte.

Al fine di evidenziare come, dunque, il periodo trascorso abbia sempre visto garantita la massima tutela dei creditori, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nelle precedenti informative, con riferimento ai dettagli delle attività svolte nel corso della procedura di

concordato cd. '*riservato*'. Viene in ogni caso riportata, qui di seguito, una sintesi delle principali questioni trattate.

2.1. Rapporti con gli istituti di credito

Mediobanca ha continuato a porre in essere attività di consulenza *ongoing* in favore delle Società del Gruppo M&G nei rapporti con gli istituti di credito, provvedendo, nell'ultimo periodo, a fornire preliminari aggiornamenti sullo stato del processo di ricerca di un investitore, anticipando agli istituti medesimi l'opportunità e la necessità di fissare un incontro plenario nel corso del mese di febbraio, raccogliendo l'invito delle stesse banche ad avere maggiore visibilità sugli esiti del richiamato processo di ricerca dell'investitore e, *inter alia*, anche nella prospettiva di verificare la convenienza e l'opportunità di eventuali accordi paraconcordatari.

In data 19 febbraio 2018, si è tenuto un nuovo incontro, questa volta con i legali incaricati da tutti i creditori finanziari delle Società del Gruppo M&G, al fine di rappresentare gli sviluppi delle trattative con l'investitore e la proposizione, da parte di quest'ultimo, di una porzione differita di corrispettivo in termini di *earn out*, cui potrebbe essere collegato un accordo para concordatario, che consentirebbe, ove accettato dai creditori finanziari, di liberare risorse a favore degli altri creditori chirografari.

La concessione della proroga consentirebbe, ovviamente, di poter fattivamente proseguire tali colloqui, che verrebbero invece bruscamente interrotti in caso di rigetto dell'odierna istanza.

2.2. Rapporti con l'investitore Sculptor Investments

L'investitore Sculptor Investments (che ha manifestato la disponibilità a partecipare alla negoziazione per la ristrutturazione delle Società ed a fornire eventualmente finanza prededucibile ex art. 182 *quinquies* l. fall., al termine di una attività di *due diligence* e condizionatamente alla valutazione positiva del suo esito) ha proseguito la propria attività insieme ai propri consulenti legali e industriali, anche mediante la *data room medio tempore* creata e che viene costantemente aggiornata anche con gli atti e i documenti man mano condivisi con codesto Ill.mo Tribunale.

Nel contempo e, in particolare, il 18 gennaio 2018, si è tenuto a Londra un incontro tra il

dott. Marco Ghisolfi ed i rappresentanti di Sculptor Investments, al fine di rappresentare a quest'ultimo investitore (i) lo stato di avanzamento delle attività concordatarie, (ii) le attuali risultanze del passivo delle società del Gruppo, (iii) l'ammontare, come stimato ad oggi, dei fabbisogni concordatari, e (iv) l'ipotesi di un accordo, se del caso in forma paraconcordataria, che consenta la fattibilità economica delle proposte concordatarie in corso di elaborazione e, al tempo stesso, non precluda la positiva conclusione del processo M&A.

Anche in questo caso, seppur con missiva in data 19 febbraio 2018 Sculptor Investments abbia dichiarato di non essere più disponibile a fornire eventualmente finanza prededucibile ex art. 182 quinquies l. fall., la concessione della proroga oggi richiesta resta assolutamente necessaria per garantire la fattiva prosecuzione dei colloqui con Sculptor Investments e per non pregiudicare la possibilità di finalizzare i predetti accordi paraconcordatari

2.3. Rapporti con Novozymes S/A, in qualità di socio di minoranza di Beta ed IBP

Il 15 dicembre 2017, alcuni consulenti legali di Beta Renewables hanno incontrato il legale di Novozymes, il quale ha confermato l'interesse della propria assistita alla prosecuzione dell'attività nel settore del bioetanolo di seconda generazione.

Ed infatti, come chiarito nelle precedenti memorie informative, non solo è stato organizzato un incontro tra Novozymes e i due offerenti del processo M&A, ma – in data 10 gennaio 2018 – si è altresì tenuto un incontro tra alcuni esponenti (e consulenti) della Società ed i consulenti finanziari di Novozymes, durante il quale le Società hanno proposto ai consulenti di Novozymes, che si sono riservati di conferire con i propri assistiti, un accordo che preveda (i) la concessione da parte di Novozymes di finanza interinale prededucibile pari ad Euro 500.000 da erogare in tre rate a favore di Beta Renewables; (ii) la regolazione paraconcordataria della soddisfazione dei crediti vantati da Novozymes nei confronti di Biochemtex e la rinuncia alla relativa garanzia rilasciata da M&G Finanziaria; (iii) il pagamento pari ad almeno il 20% del credito vantato da Novozymes nei confronti di IBP; (iv) la prosecuzione dei rapporti commerciali con IBP.

Per permettere a Novozymes di valutare la menzionata proposta delle Società, le parti si sono accordate nel concedere a Novozymes accesso a determinati documenti, tra cui gli atti ed i documenti condivisi con codesto Ill.mo Tribunale.

È, quindi, in corso l'attività di analisi, da parte di Novozymes, della menzionata documentazione; peraltro, in data 11 e 12 gennaio 2018, Novozymes ha altresì incontrato i potenziali offerenti nel processo di M&A.

Inoltre, a valle dell'analisi della documentazione in parola, in data 8 febbraio 2018 è intercorsa una *conference call* tra i consulenti di Novozymes e quelli della Società, nell'ambito della quale è stata discussa l'ipotesi dell'accordo para-concordatario, con acquisizione dell'assenso a voto favorevole in assemblea, anche insieme a TPG, per procedere all'eventuale cessione dell'azienda nell'ambito di un processo competitivo.

È quindi stata revisionata dalla Società, insieme agli scriventi legali, la bozza di accordo circolata tra legali in data 24 gennaio 2018, di cui *amplius* nell'ambito delle precedenti memorie informative quindicinali del 26 gennaio 2018 e del 12 febbraio 2018, che è già stata ri-condivisa con i legali di Novozymes.

Da ultimo, è stata già redatta la bozza dell'istanza *ex art. 182 quinquies*, terzo comma, l. fall., finalizzata ad ottenere da codesto Ill.mo Tribunale l'autorizzazione a contrarre il finanziamento Novozymes; tale istanza sarà depositata in tempi stretti, non appena conclusasi la negoziazione con i legali di Novozymes medesima.

2.4. Rapporti con l'investitore industriale ed organizzazione del processo di M&A

Sul punto, si richiama quanto esposto nelle memorie informative già agli atti, in relazione al processo di M&A in corso con i due investitori industriali, nell'ambito delle quali è stata ipotizzata:

- l'opportunità di impostare e prospettare agli organi della procedura una soluzione di gruppo;
- l'acquisizione di un'offerta unitaria per i rami di azienda di tutte le società del Perimetro Bio, oggetto del perimetro del processo M&A e, quindi, di M&G Finanziaria, Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IPB Energia;

- la distinzione, società per società, della quota parte del corrispettivo unitario da destinare a ciascuna entità sulla base delle stime peritali in corso di esecuzione;
- la possibilità di evitare, in tal modo, che l'offerta risulti condizionata alla circostanza che il *bidder* sia aggiudicatario soltanto dell'insieme dei rami di azienda e non solo di una parte di essi;
- l'opportunità di proporre agli organi della procedura una struttura che preveda cinque aste individuali, ma sincrone, con lotti da determinare, il diritto di pareggio per il primo offerente, nel caso in cui pervengano offerte individuali, ed il cd. *right to match*, ovvero la possibilità di aggiudicazione nei 20 giorni successivi all'asta.

Successivamente al deposito delle memorie in data 11 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018, sono occorse molteplici attività connesse ai due processi di *due diligence* in corso con i due investitori industriali ed alla potenziale struttura dell'offerta, di cui riportiamo oggi solo una parte, precisando che sia le Società, sia gli *advisor* finanziari e legali hanno avuto riunioni e conferenze telefoniche su base quotidiana. In particolare, si richiama un incontro tra esponenti dell'investitore industriale, suoi consulenti ed esponenti dello Studio Chiaruttini e di Mediobanca, diretto all'approfondimento dello stato del fabbisogno finanziario sulle diverse società interessate dal processo M&A.

In data 2 febbraio 2018, si è poi tenuto un incontro con i legali dell'investitore industriale, i quali hanno in sintesi rappresentato che:

- al momento e salva decisione finale, l'offerta non avrebbe incluso il ramo M&G Finanziaria;
- avrebbe chiesto il diritto di pareggio, ma avrebbe accettato anche la possibilità di partecipare ad una fase di gara successiva all'aggiudicazione (provvisoria) con previsione, a quel momento, di un rilancio unico;
- avrebbe collegato l'efficacia dell'offerta all'ammissione di tutte le Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato pieno ed all'assenza di una loro revoca prima dell'aggiudicazione;

- si sarebbe resa disponibile a modificare l'offerta se e nella misura in cui fossero stati richiesti correttivi tecnici dai Commissari o da codesto Ill.mo Tribunale.

In pari data, l'investitore industriale ha formulato un'offerta, già consegnata all'Organo Commissariale, avente ad oggetto i rami delle aziende di Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IBP Energia relativi alle Attività Bio e/od alle Tecnologie Bio meglio precisate e individuate nell'offerta, il tutto ad un prezzo di acquisto pari ad Euro 72 milioni (la "**Prima Offerta**"). In aggiunta, l'investitore industriale ha richiesto l'inclusione nel perimetro del contratto di locazione finanziaria relativo alla centrale elettrica assumendosi un impegno massimo pari ad Euro 18,6 milioni.

Successivamente alla ricezione della Prima Offerta, le Società ed i propri consulenti si sono immediatamente attivati per ottenere un miglioramento del suo contenuto. In particolare, in data 8 febbraio 2018, si è tenuto un incontro con l'investitore industriale, nell'ambito del quale è stata esaminata nel dettaglio la Prima Offerta ed è stato richiesto il miglioramento significativo del prezzo *upfront*, con possibilità di strutturare un meccanismo di *earn out*, se del caso in forma di strumenti finanziari partecipativi.

Il 14 febbraio 2018, da ultimo, l'investitore industriale ha trasmesso una nuova comunicazione, che preannuncia l'invio – come effettivamente ricevuto in data 21 febbraio 2018 – di una nuova offerta ("**Seconda Offerta**"), migliorativa rispetto alla precedente. In particolare, la seconda offerta prevedrà, *inter alia*:

- il miglioramento del prezzo offerto, da Euro 72 milioni ad Euro 75 milioni;
- la previsione, sotto condizione dell'omologa delle proposte di concordato delle Società del Perimetro Bio, di un ulteriore porzione di prezzo (di importo massimo complessivo di Euro 20 milioni), in base ad un meccanismo di *earn out* condizionato, da corrispondersi in *tranches* con scadenza annuale e con ultimo pagamento al 31 maggio 2024;
- inclusione nel perimetro dell'offerta di un ulteriore contratto precedentemente escluso.

2.5. La gestione consulenziale su base quotidiana funzionale alla stabilizzazione del passivo concordatario ed alla conservazione dell'attivo

L'attività consulenziale richiesta dalle Società del Gruppo M&G, ivi includendo Beta, ai propri consulenti finanziari e legali su base quotidiana assume tutt'ora dimensioni rilevanti.

Al riguardo e a titolo esemplificativo, è stata prestata assistenza in relazione alle seguenti tematiche.

2.5.1. Il contenzioso Andritz

In particolare ed in primo luogo, con riferimento al contenzioso promosso da Andritz Inc. ("**Andritz**") nei confronti di M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex, nonché di Chemtex Italia S.r.l., di Chemtex International Inc., di Carolina Cellulosic Biofuels Llc e di Beta Renewables Usa Inc., avanti il United States District Court For The Northern District of Georgia Atlanta Division, con riferimento alla asserita violazione, da parte delle convenute, di segreti aziendali presuntivamente di titolarità di Andritz, è stata ottenuta l'interruzione del procedimento per il più lungo periodo di 60 giorni.

I contatti tra i legali delle società coinvolte, anche al fine di esplorare l'eventuale possibilità di giungere ad una transazione tombale della vertenza, non hanno condotto all'esito sperato. In particolare:

- il 24 gennaio 2018, si è tenuta una *call* tra i legali italiani di Andritz ed i consulenti legali italiani di M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex in data 24 gennaio 2018, nell'ambito della quale è stata rappresentata l'opportunità di trovare una soluzione transattiva della vertenza anche mediante eventuali accordi commerciali, che dovranno, com'è ovvio, essere compatibili con il processo di ristrutturazione in corso e con la presenza potenziali futuri offerenti per le Società oggetto del perimetro del processo di M&A;
- il 30 gennaio 2018, è stata inviata una comunicazione, riservata tra legali, avente ad oggetto il potenziale contenuto di accordi commerciali.

È poi seguita una riunione con il *management* di Andritz, tenutasi in Austria in data 1 febbraio 2018, cui hanno partecipato, oltre ai legali italiani ed a due componenti del

Consiglio di Amministrazione di Andritz, i legali italiani di Biochemtex, Beta Renewables e M&G Finanziaria, nonché gli Amministratori Delegati di Biochemtex, collegati telefonicamente, e di Beta Renewables.

All'esito della riunione, durata circa due ore, uno degli amministratori di Andritz ha chiarito che quest'ultima non è interessata, allo stato, ad alcun accordo commerciale con le Società del Gruppo.

In data 15 febbraio 2018, è stata programmata una visita presso l'impianto di Crescentino, come convenuto nell'ambito della richiesta di sospensione del procedimento americano, alla quale hanno partecipato i legali americani e consulenti tecnici di Andritz, unitamente ai legali americani ed italiani di M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta Renewables, con alcuni esponenti delle Società.

Anche in questo caso, la concessione della proroga consentirebbe di riallacciare i contatti con Andritz, per eventualmente riavviare le trattative all'esito della visita dell'impianto di Crescentino.

2.5.2. Il contenzioso Granbio

Con riferimento al contenzioso promosso dalle società GranBio e BioFlex Agroindustrial, riferibili al sig. Bernardo Gradin, è proseguita l'attività di negoziazione tra i legali italiani delle parti, al fine di giungere a una soluzione transattiva di tutte le controversie pendenti (vale a dire sia gli arbitrati ICC in UK, sia i procedimenti in Brasile).

In particolare, dopo l'incontro con gli assicuratori di M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta Renewables in data 10 gennaio 2018, sono occorse diverse conversazioni telefoniche tra i legali italiani delle parti ed i legali delle Società del Gruppo ed i propri assicuratori inglesi, cui sono seguiti alcuni scambi di proposte riservate tra legali, in cui si è ipotizzata una possibile transazione che potrebbe, in ipotesi, prevedere il pagamento, da parte delle compagnie di assicurazione, di un ammontare da negoziare *inter partes* e la concessione, da parte delle Società, di alcune licenze d'uso, con determinati stringenti limiti oggetto di negoziazione, della tecnologia Proesa.

I contatti tra le parti avvengono su base sostanzialmente quotidiana. Appare quindi opportuno limitarsi a evidenziare che, in data 26 gennaio 2018 e 29 gennaio 2018, si

sono tenuti gli incontri diretti tra le assicurazioni e Granbio, ritenuti opportuni per permettere alle menzionate parti di chiarire le proprie rispettive posizioni e verificare la possibilità di giungere a un accordo.

All'esito delle menzionate riunioni e di altre intercorse tra i legali italiani delle parti, questi ultimi si stanno accordando per la promozione di un procedimento di *mediation* per una composizione complessiva della vertenza, che Granbio vorrebbe formale, da avviarsi e, auspicabilmente concludersi nella seconda parte di marzo 2018, a Londra, alla presenza di un mediatore professionale del Regno Unito, esperto in ambito assicurativo nel settore industriale.

Va da sé che la concessione della proroga consentirebbe, tra l'altro, il regolare svolgimento del predetto procedimento di *mediation* e permetterebbe, auspicabilmente, di raggiungere un accordo transattivo con riferimento alla questione appena descritta.

2.5.3. La partecipazione alla Gara MRPL

Ricordiamo che in forza di provvedimento di non luogo a procedere di codesto Ill.mo Tribunale, la Società ha formulato un'offerta nell'ambito di una gara indetta dalla società Mangalore Refinery and Petrochemicals LTD ("**MRPL**"). In particolare, in data 3 novembre 2017 la Società ha ricevuto dalla MRPL un *"invito a formulare offerte per la fornitura della licenza, del pacchetto di ingegneria di base e altri servizi relativi ad una impianto di etanolo lignocellulosico di M/S Mangalore Refinery and Petrochemicals LTD"* (letteralmente *"notice for invitation for bids (ifb) for supply of license, basic engineering design package and other related services for lignocellulosic ethanol unit of m/s mangalore refinery and petrochemicals ltd"* in relazione al quale ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle offerte ed ha preparato la copiosa documentazione di gara per poi depositare, in data 13 dicembre 2017, un'istanza per l'autorizzazione alla partecipazione della gara in parola.

La gara attiene all'intenzione di MRPL di costruire un impianto di produzione di bioetanolo di seconda generazione mediante l'utilizzo, quale biomassa, di Lignocellulosa, ovvero di scarti secchi derivanti da vegetali. A tal fine MRPL ha incaricato Engineers India Limited per la valutazione delle tecnologie e la conseguente selezione dei soggetti

provvederanno alla fornitura della tecnologia. Più in particolare, la commessa ha ad oggetto l'attività di *“engineering, detailed engineering, procurement and construction of the Lignocellulosic Ethanol Unit. Supply of Proprietary equipments /catalyst/ membranes/ additives/ Enzyme/ Yeast/microbe is included in Bidder’s scope alongwith mandatory services, as detailed in the tender document, for carrying out/participating in, as applicable, Hazop studies during detail engineering, Technical support and resolution of all queries of Owner, Detailed Engineering Contractor (DEC), vendor (etc.) during Detailed Engineering (including 3-D model review at 30%, 60% and 90% completion), procurement and construction related activities, Assistance during pre-commissioning/ commissioning and start up activities, Conducting performance guarantee test runs, Procurement/ inspection/ expediting of critical equipment, Inspection at vendors’ shop floor/ pre-qualification of vendors and Assistance during Enzyme/yeast/microbe culture loading for stable plant operation.”* (cfr. doc. n. 29/27 a)).

La menzionata attività rientra nell'ordinaria attività di impresa di Biochemtex, la quale assumerebbe, quindi, la posizione di offerente nella gara in parola, mentre la “2G Ethanol Technology” verrebbe concessa in licenza, con facoltà di sublicenza, da Beta Renewables, come da Memorandum of Understanding prodotto in bozza *sub* doc. n. 29/27b) dell'istanza di autorizzazione del 13 dicembre 2017.

La commessa ha un valore complessivo stimabile in un *range* di Euro 15 – 20 Milioni di cui circa Euro 5 milioni a titolo di valore della licenza di Beta Renewables, con un margine lordo atteso, per quanto attiene a Biochemtex, pari a circa il 30% del valore della commessa, e, per quanto riguarda Beta Renewables, pari a circa il 95% del valore della licenza (cfr. doc. n. 29/27 c)).

Il termine per la formulazione di offerte è stato prorogato, su richiesta di Biochemtex, dal 4 dicembre 2017 dapprima al 20 dicembre 2017 e poi, su ulteriore richiesta di Biochemtex, al 5 gennaio 2018.

Con comunicazioni in data 14 dicembre 2017 e 19 dicembre 2017 sono state fornite all'Organo Commissariale alcune informazioni aggiuntive richieste, tra cui (i) un riepilogo delle date riguardanti il susseguirsi degli eventi nella preparazione della gara in

parola⁽¹⁾) (ii) copia della copiosa documentazione di gara preparata dalla Società e (iii) una relazione sulle attività svolte da Biochemtex e Beta Renewables ai fini della preparazione dei documenti di gara prodotta sub doc. n. 32.

Come anticipato sopra, in forza di provvedimento di non luogo a procedere di codesto Ill.mo Tribunale, la Società ha formulato un'offerta entro la scadenza del termine prorogato.

2.5.4. Il progetto Heat to Fuel

Come già evidenziato nella quinta memoria informativa, nel progetto cd. *"Heat to Fuel"* (i.e. *"Biorefinery combining HTL and FT to convert wet and solid organic, industrial wastes into 2nd generation biofuels with highest efficiency"*), Beta fa parte di un ampio consorzio partecipante al programma di finanziamento per attività di R&D della Commissione Europea denominato *"Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)"*; in particolare, partecipa al predetto progetto cd. *"Heat to Fuel"*, nell'ambito del quale Beta ha assunto l'impegno di fornire la biomassa e di effettuare un *report* sulla disponibilità della menzionata biomassa.

In relazione a quest'ultimo progetto, di cui Beta fa parte a far data dal 1° settembre 2017, la Società ha già incassato – in data 12 settembre 2017 – l'ammontare di Euro 121.282,83 a titolo di anticipo sul maggiore importo finanziato (pari ad Euro 250.930,00).

Poiché si è posta la necessità di sottoscrivere, insieme agli altri consorziati, il *Consortium Agreement* ai sensi del Regolamento CE n. 1290/2013 (che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, 2014-2020 – Orizzonte 2020, e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006) e poiché ciò rientra – a parere di chi scrive – nell'ordinaria amministrazione della Società, Beta provvederà a sottoscrivere il *consortium agreement* di cui è già stata trasmessa una bozza all'Organo Commissariale in data 15 dicembre 2017 e di cui si riserva di far avere

¹ In particolare, sono state chiarite le seguenti date:

- Data ricezione invito a presentare offerte: 03.11.2017 (email allegato)
- Data richiesta di proroga: 15.11.2017 (email allegato)
- Data ricezione proroga: 29.11.2017 (*corrigendum* allegato pubblicato sul sito di MRPL)
- Data completamento documentazione: 13.12.2017

copia del documento sottoscritto.

3. L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA FINALIZZAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA PROPOSTA AI CREDITORI

Come già evidenziato, lo studio e la redazione del piano concordatario e della proposta ai creditori di Beta sono strettamente legati (i) al processo di M&A, gestito nell'interesse collettivo di tutte le società del Gruppo, con particolare riferimento a quelle del Perimetro Bio, con l'ausilio dei propri consulenti legali e finanziari, e (ii) al contenuto delle offerte ad oggi ricevute e, infine (iii) al dialogo avviato con i creditori finanziari.

Alla luce della Prima Offerta e della successiva integrazione, sono quindi in fase di finalizzazione un piano ed una proposta di concordato che, per il tramite della dismissione e della liquidazione degli assets della Società, possa consentire la raccolta della liquidità necessaria per la miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio chirografario, con la massima soddisfazione di quello privilegiato.

Al riguardo la Società è in attesa della formalizzazione, da parte di entrambi i soci di Beta Renewables (ovvero Novozymes e TPG), del loro pre-assenso alla cessione degli assets di Beta all'interno della proposta di concordato "pieno" da manifestare in sede di assemblea.

Com'è altrettanto ovvio, tale piano concordatario non può e non potrà essere definitivo sino al momento in cui lo sarà anche quello delle altre Società del Perimetro Bio, in considerazione della natura unitaria della proposta di investimento che è stata ricevuta.

Anche per questo motivo, viene presentata a codesto Ill.mo Tribunale la presente istanza di proroga dei termini di cui all'art. 161 l. fall.

Pertanto, la Società – con l'ausilio dei propri consulenti – ha *medio tempore* proseguito (e sta tuttora proseguendo):

- (i) l'esame dei dati contabili e della situazione patrimoniale;
- (ii) l'esame e lo studio della natura giuridica del piano e della proposta da presentare a codesto Ill.mo Tribunale ed ai creditori;
- (iii) unitamente agli Attestatori, la campionatura delle posizioni debitorie e creditorie, che saranno oggetto di circolazione da parte degli Attestatori

stessi;

- (iv) la disamina delle singole posizioni dei creditori sociali, al fine di (a) quantificare tutte le pretese, (b) verificare la sussistenza di eventuali ragioni di privilegio e/o prededuzione; (c) verificare la natura strategica o meno, anche in ottica di un eventuale classamento, dei creditori chirografari;

Inoltre, gli Attestatori stanno proseguendo le attività propedeutiche alla verifica della veridicità dei dati aziendali (e.g. circolarizzazione dei crediti vantati nei confronti dei clienti; circolarizzazione dei debiti dei confronti dei fornitori; revisione rapporti debito-credito nei confronti delle banche e degli istituti finanziari; verifica estratto di ruolo Equitalia; verifica carichi pendenti presso l'Agenzia Entrate; riscontro a campione Centrale Rischi Banca d'Italia; presa visione e primo riscontro libro cespiti e valori contabili; presa visione dei PV Giornalieri Guardia di Finanza; *etc.*) Il fabbisogno di Beta, quindi, sulla base dei dati ad oggi disponibili (ancora soggetti a possibili variazioni) è così suddiviso: €/Mil. 33 per quanto riguarda il debito chirografario, €/Mil. 0,7 per quanto riguarda il debito privilegiato e €/Mil. 1 quali oneri di ristrutturazione.

4. RISERVA DI ISTANZA EX ART. 163 BIS L. FALL. PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DELLA SECONDA OFFERTA

Come si è già anticipato, Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta, sono state oggetto di un offerta vincolante, datata 2 febbraio 2018, a mezzo della quale (al termine di una *due diligence* approfondita e una serie di incontri con i dirigenti delle società interessate e i propri *advisors*) l'investitore ha finalizzato il proprio intento di voler acquistare l'insieme delle società costituenti il Perimetro Bio del Gruppo M&G.

L'investitore industriale, quindi, per il tramite della Prima Offerta, si è dichiarato intenzionato ad acquistare, esclusivamente in unico contesto e come parte di una inscindibile operazione, i rami delle aziende Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta.

Tale Prima Offerta è stata poi migliorata, come sopra indicato, con la Seconda Offerta, che è pervenuta in data 21 febbraio 2018 e che è migliorativa relativamente al corrispettivo della cessione e dell'inclusione di specifici contratti.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili l'investitore industriale procederà quindi all'acquisto

cessione assumendo che:

- (i) la cessione avvenga prima dell'omologazione dei concordati preventivi delle Società, previa autorizzazione dell'III.mo Giudice Delegato ex art. 167 l. fall. e/o autorizzazione del Tribunale nelle forme eventualmente previste in sede di gara disposta ex art. 163-bis l. fall.;
- (ii) tutte le Società presentino al Tribunale di Alessandria, nei termini di legge, le rispettive proposte e piani di concordato preventivo, e che tali proposte e piani comprendano l'Offerta e siano compatibili con quest'ultima;
- (iii) conseguentemente, a fronte della presentazione delle proposte e dei piani concordatari, tutte le Società siano regolarmente ammesse dal Tribunale di Alessandria alla procedura di concordato preventivo e tale ammissione non sia revocata in data antecedente alla aggiudicazione ai sensi dell'art. 163-bis l.fall.;
- (iv) le modalità del procedimento competitivo o dei procedimenti competitivi di cui all'art. 163 bis l. fall. disposto o disposti da codesto III.mo Tribunale siano tali da garantire l'unitarietà della cessione di tutte le società del Perimetro Bio;
- (v) le modalità di svolgimento del procedimento competitivo di cui all'art. 163bis l. fall., che saranno disposte dall'III.mo Tribunale di Alessandria prevedano – per il caso in cui nell'ambito del medesimo procedimento fosse presentata da terzi un'offerta per le società del Perimetro Bio, a termini e condizioni ritenuti migliori rispetto a quelli di cui alla Seconda Offerta – il riconoscimento all'Offerente, nelle forme che il Tribunale di Alessandria riterrà opportune, del diritto di pareggiare tale provvisoria miglior offerta (e così essere preferito, a parità di condizioni, rispetto al qualsiasi terzo offerente) ovvero quantomeno di poter effettuare un rilancio rispetto alla miglior offerta del terzo aggiudicatario provvisorio.

Alla luce di quanto brevemente descritto, la Società si riserva di chiedere all'III.mo Tribunale di voler disporre lo svolgimento di procedure competitive ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 163 *bis* l. fall., secondo le modalità che saranno qui di seguito proposte, da indire non appena tutte le Società del Perimetro Bio saranno ammesse ai sensi dell'art. 163 l.fall..

L'accoglimento e la sua celere esecuzione da parte degli Organi della Procedura preposti consentirà:

- a) di realizzare gran parte dell'attivo stimato già prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo;
- b) di realizzare il suddetto attivo ai migliori valori ipotizzabili, senza una sua parcellizzazione e, quindi, evitando il rischio che taluni cespiti possano rimanere invenduti (da un lato dilatando inevitabilmente i tempi di esecuzione del concordato, dall'altro facendo aumentare le spese prededucibili, sia in conseguenza dell'imposizione fiscale, sia in ragione degli interventi manutentivi, minimi, ma tuttavia necessari e rilevanti agli impianti industriali di proprietà del Gruppo);
- c) di azzerare i costi prededucibili correnti connessi alle diverse operazioni descritte.

5. L'ASSENZA DI IMPATTO NEGATIVO IN CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA

Fermo quanto sopra, si segnala altresì che la proroga, richiesta con la presente istanza, non avrebbe – secondo le stime operate dalla Società – alcun impatto negativo a livello economico, patrimoniale o finanziario.

Ed infatti, nel corso dell'ulteriore periodo cd. 'concordatario', in caso di concessione della proroga, gli ulteriori costi saranno compensati dai flussi attivi derivanti, da un lato, dalla finanza interinale che verrà concessa da Novozymes e, dall'altro lato, dalla prosecuzione dell'attività di impresa; non si verificherebbe, dunque, alcun sostanziale aumento del passivo, come si evince dai piani cassa sino a aprile 2018 che si riproducono qui di seguito.

	<i>(valori in migliaia di euro)</i>		
Flussi di Cassa 01.02.2018 - 30.04.2018	Febbraio	Marzo	Aprile
<u>Saldo Iniziale</u>	173,7	162,3	241,7
<u>Entrate</u>			
- Cessione licenze	196,3	270,7	166,7
<u>Uscite</u>			
- Costo del personale	(100,6)	(104,8)	(104,8)
- Altri Costi fissi	(65,0)	(60,0)	(65,0)
- Spese di procedura	(26,5)	(26,5)	(26,5)
- Altri costi & Assicurazioni	(15,6)	-	-
<u>Saldo Finale</u>	162,3	241,7	212,0

6. L'ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.

Alla luce di quanto precede, risulta utile e opportuna la proroga del termine per il deposito del piano concordatario definitivo e della proposta ai creditori.

In alternativa, come già osservato in precedenza, il piano concordatario redigendo, avendo come presupposto imprescindibile per la miglior soddisfazione del ceto creditorio la liquidazione del Perimetro Bio, rischierebbe di diventare inattuale e, soprattutto, irrealizzabile.

Non solo: la concessione della richiesta proroga consentirebbe, inoltre, la prosecuzione dei colloqui con le varie controparti interessate, nei termini sopra descritti, a tutto vantaggio del ceto creditorio, specie chirografario.

Risulta quindi palese che Beta Renewables, come tutte le altre Società del Gruppo diverse da IBP, necessitano di una proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, l. fall., del termine per il deposito del piano concordatario e della proposta ai creditori, anche per permettere la corretta preparazione delle procedure competitive e la conseguente cessione degli assets societari, così da poter incamerare le risorse necessarie per la soddisfazione di tutto il ceto creditorio.

---o0o---

In considerazione di quanto sopra, la **BETA RENEWABLES S.P.A.**, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia prorogare, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, fall., il termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall., per il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 161, sesto comma, l. fall. o comunque per il periodo ritenuto di giustizia.

La Società rimane ovviamente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o documentazione che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse richiedere.

Milano/Torino/Alessandria, 21 febbraio 2018

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
